



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

IL SINDACO

Ordinanza n° 08/2019

OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE
AMPLIAMENTO nel centro abitato del capoluogo della "Zona 30 Km/h" in ambito urbano

IL SINDACO

Premesso che gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. n. 285 del 30/4/1992, stabiliscono che i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, istituire obblighi, divieti e limitazioni nelle strade comunali, vicinali e nei centri abitati;

Preso atto della delibera di Giunta Comunale:

- n. 47 del 06 Aprile 2019 avente a oggetto "Provvedimenti di moderazione del traffico - Delimitazione delle aree soggetta a velocità limitata - Zona 30" ;

Atteso che l'art. 142 del C.d.S. al comma 2 demanda agli enti proprietari della strada la possibilità di fissare limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi diversi da quelli fissati al comma 1 in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la propria ordinanza n 9 del 04 Marzo 2002 con la quale si istituiva il limite di 30 km/h limitatamente al centro storico comprendente Piazza Roma, Via Baccarini, il tratto di Via Prampolini compreso fra Piazza Roma e l'innesto sulla Via Prampolini stessa e Via P. Alai ;

Considerato di adottare provvedimenti di moderazione del traffico ampliando in ambito urbano le zone sottoposte al limite di velocità pari a 30 Km/h finalizzate alla tutela degli utenti deboli con l'obiettivo di privilegiare le funzioni propriamente urbane della mobilità facendole prevalere sulle esigenze del traffico motorizzato;

Dato atto che per le finalità di cui sopra sono state realizzati in ambito urbano manufatti che hanno comportato la modifica del piano altimetrico stradale oltre che nuove piste ciclabili a tutela della sicurezza per cui si rende necessario la conseguente modifica del limite di velocità prevista dal vigente Codice della strada con l'allestimento della specifica segnaletica verticale nell'ambito urbano come da planimetria allegata con limitazione della velocità massima a 30 km/h, per tutte le categorie di veicoli;

Visto il nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia pervenuto in data 07/11/2017 assunto a protocollo n. 11150/2017.

Visto gli artt. 5, 6, 7 e 37 del D. Lgs n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della strada" e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

IL SINDACO

ORDINA

L'istituzione della Zona 30 Km/h per tutte le categorie di veicoli, in deroga al limite massimo di velocità di 50 Km/h stabilito dall'art. 142 del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 " Nuovo Codice della Strada" relativamente al perimetro individuato all'interno del centro abitato come da planimetria allegata che è parte integrante della presente Ordinanza.

Le disposizioni previste dalla presente Ordinanza verranno portate a conoscenza della Cittadinanza e dei conducenti i veicoli mediante l'adozione di apposita segnaletica stradale verticale e orizzontale di cui al Capo II del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 da predisporre a cura del Responsabile dell'ufficio Tecnico comunale come da planimetria allegata che costituisce parte integrante della presente atto;

In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente atto verranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada e successive integrazioni e modificazioni.

Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza sono revocate le disposizioni contenute in altre ordinanze o in parte di esse, in contrasto con la stessa.

AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 37 comma 3 del d. lgs. 285/1992, entro 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari può essere proposto ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, al Tribunale Amministrativo regionale di Parma oppure, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Alessandro SANTACHIARA

Sede Municipale, 17/05/2019